

**ATTO D'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO  
PER PUBBLICI PROCLAMI**

**IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 19 FEBBRAIO 2025 n 1097/2025 RESA  
DAL**

**T.A.R. DEL LAZIO – ROMA, SEZ. TERZA *BIS*, NEL GIUDIZIO N. 1099/2025 R.G.**

I sottoscritti Avv.ti Antonio Todisco (C.F.TDSNTN77E14A489U ) , Francesco Criscitiello (C.F. CRSFNC71C06D643Y) e Pasquale Generoso Meriano ( C.F.MRNPQL93C31F839L) , in qualità di difensori della sig.ra Vena Mariapia CF VNEMRP92P48A509U

in base all'Ordinanza resa dal T.A.R. del Lazio - Roma, Sez. Terza *Bis*, in forza della quale è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web del M.I.M. nei termini indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.

**AVVISANO CHE**

L'Autorità adita nel giudizio in parola è il **T.A.R. del Lazio – Roma, Sez. Terza *Bis***;

Il ricorso è stato iscritto al n. **1099/2025 R.G.**; Detto ricorso, presentato contro il **M.I.M.** in persona del Ministro *pro tempore* nonché **Ufficio scolastico della Campania** in persona del legale rapp.te p.t. e controinteressata Iannicelli Anna ha ad oggetto l'annullamento della graduatoria definitiva di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente scuola dell'infanzia e Primaria di cui al D.M 206/2023(classe di concorso EEEE) per la Regione Campania -rettifica punteggio –

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- **graduatoria definitiva di merito del concorso indetto con D.M 26 ottobre 2023 n 206** nella quale la parte ricorrente risulta non inserita ;
- Bando con cui è stato indetto il concorso D.M n 206 del 26/10/2023 e tabelle A ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso.

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

**1.Violazione di legge, errata interpretazione ed applicazione, in relazione al Bando di concorso**

**D.M. n. 206 del 26/10/2023-Tabella A e B**

Tramite la pubblicazione della graduatoria definitiva avvenuta in data 27.11.2024 la ricorrente ha appreso del mancato inserimento nella graduatoria finale avendo riportato un punteggio finale di 200,25 punti attribuitogli quale somma dei voti parziali conseguiti rispettivamente nelle prove-scritta ed orale- e nella valutazione di titoli. Mentre i voti conseguiti nelle prove scritta e orale (entrambe pienamente superate) rappresentano un giudizio equo

e condivisibile e non sono oggetto di contestazioni nella presente sede, al contrario si censura il mancato riconoscimento del corretto punteggio relativamente alla valutazione dei titoli ovvero dell'abilitazione della laurea in scienze della formazione primaria, del titolo di sostegno, della certificazione C2 e dei titoli di servizio punteggio totale di 16,25. Come detto, in sede di reclamo in autotutela, si è altresì richiesto l'accesso agli atti quanto al verbale che dovrebbe sussistere ex lege, delle operazioni di valutazione dei titoli dell'esponente da parte della Commissione giudicatrice, verbale che finora non risulta fornito dall'Amministrazione scolastica. Evidentemente, in assenza del verbale delle operazioni di valutazione dei titoli non è dato comprendere con quali esatti criteri, modalità ed elementi di valutazione analitici si sia giunti all'illegittimo punteggio di punti assegnato ai titoli vantati dall'esponente. Ciò premesso, venendo al merito del punteggio di 16,25 punti attribuito alla valutazione titoli, lo stesso punteggio risulta come detto eccessivamente ridotto, illegittimamente sottostimato e/o comunque frutto di un'erronea interpretazione – e dunque applicazione- delle norme vigenti in materia. Come si attesterà in prosieguo, infatti, la ricorrente avrebbe avuto diritto, sulla base della vigente disciplina concorsuale, al riconoscimento-in punto di valutazione titoli- di un punteggio numerico maggiore rispetto a quello in concreto assegnatogli.

Orbene, la valutazione dei titoli ai fini del concorso è disciplinata, dalla tabella allegata al citato D.M. n. 206/2023, per quanto qui rileva, si ha che al punto A.1.1, per abilitazione specifica conseguita viene attribuito il punteggio pari al voto del titolo di abilitazione, nella fattispecie alla ricorrente sono stati attribuiti correttamente 11 punti (tenendo presente che il voto di laurea 107/110 viene riportato in centesimi), al punto A.1.2 si ha che, in aggiunta al punteggio del titolo di accesso di cui al punto A.1.1 viene riconosciuto un ulteriore punteggio per l'abilitazione specifica conseguita attraverso la laurea in scienze della formazione primaria e nello specifico 18,75 e proprio detta laurea vanta quale titolo di accesso – laurea peraltro inserita e dichiarata correttamente nella domanda di partecipazione al concorso quale titolo di accesso alla classe di concorso richiesta e non nel novero degli “*altri titoli*”. Inopinatamente non sono stati attribuiti punti per il titolo di sostegno per la scuola primaria che invece al punto B.17 Tabella B prevede il riconoscimento di punti 5,00, inoltre non sono stati riconosciuti punti per la certificazione linguistica C2 che al punto B.20 della tabella B prevede il riconoscimento di punti 5,00.

Orbene, la ricorrente in forza della tabella B citata complessivamente aveva diritto al riconoscimento di 45,00 punti in tema di valutazione titoli, anziché dei 16,25 assegnati in concreto dalla commissione, all'esito di un'attività che parrebbe prima facie di discrezionalità tecnica, ma in realtà vincolata chiaramente a precisi criteri di valutazione dei titoli, predeterminati anche aritmeticamente dal Legislatore. In forza di un corretto punteggio di 45,00 punti in tema di valutazione titoli la ricorrente avrebbe raggiunto il punteggio complessivo nel concorso di 229,00, così

classificandosi alla posizione n. 122 Ciò tra l'altro finisce per violare gravemente il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Cost., in quanto si finisce per trattare in modo uguale-a livello di punteggio- candidati in posizione diversa come ad esempio la ricorrente rispetto per ipotesi ad altro candidato munito del solo diploma magistrale con una votazione dal 95 in su ( $95-75/5$ =punti attribuiti n. 4).

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al T.A.R. del Lazio - Roma:

- in via cautelare, sospendere i provvedimenti meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto, previa rivalutazione dei titoli assegnare un punteggio complessivo superiore alla ricorrente, modificare la graduatoria di merito del ricorso in linea con la valutazione .
- nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e condannare l'Amministrazione all'adozione del relativo provvedimento di inserimento in graduatoria di merito concorsuale in posizione superiore a quella assegnata dalla Commissione

**AVVISANO INOLTRE  
CHE**

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice amministrativo “ *sia necessario integrare il contraddittorio a mezzo pubblici proclami, nei confronti di tutti i soggetti controinteressati che hanno partecipato con esito favorevole alla procedura indicata in epigrafe, integrazione che dovrà essere effettuata sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio* ”

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della sottosezione “Lazio - Roma” della sezione “T.A.R.”

**AVVISANO INFINE CHE**

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo, l'Ordinanza n 1097/2025 del 19/02/2025 resa dal T.A.R. del Lazio - Roma, Sez. Terza *Bis*, nonché l'elenco dei controinteressati, individuati in coloro che sono inseriti in posizione utile della graduatoria pubblicata dall'ufficio scolastico regionale per la Campania

Avellino lì, 27/02/2025

Avv Antonio Todisco

